



**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA  
SEZIONE LAVORO**

Il giudice,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.9.2017,  
nel procedimento iscritto al n. 1658/2016 RG Lav.,  
sul ricorso proposto ex art. 28 d.lgs. 150/11 da:

tutti assistiti dagli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri e Marta Lavanna

contro

**INPS**, assistito dall'avv. Tommaso Parisi

pronuncia la seguente

**ORDINANZA**

1. I ricorrenti prospettano i seguenti fatti:

- essi sono tutti cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti nel nostro paese, titolari di permesso per lavoro subordinato o di permesso per motivi familiari che abilita al lavoro ;
- lavorano regolarmente;
- hanno avuto un figlio nell'anno 2015 o 2016;
- hanno ISEE inferiore alla soglia fissata per la concessione dell'assegno di natalità previsto dall'art. 1 co. 125 l. 190/2014;
- hanno chiesto all'INPS l'erogazione del beneficio, ma la domanda è stata respinta con la motivazione "non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno" ;

2. Su tali presupposti, ritengono che:

- Tale diniego sia in contrasto con la direttiva 2011/98/UE che, all'art. 12, prevede quanto segue: "I lavoratori di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004", con la precisazione che i "lavoratori di cui al paragrafo 1" sono quelli compresi nei seguenti gruppi: "b) "i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...)" e "c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi";
- Questo quindi vale anche per la posizione di . In proposito, in ricorso si osserva che il considerando 20 della stessa direttiva chiarisce che "Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari



di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare [...]. Dunque la direttiva disciplina la condizione dei “lavoratori” nel senso appena indicato e i ricorrenti rientrano tutti in tale nozione;

- Tale direttiva, in quanto auto-esecutiva, deve trovare diretta applicazione nell’ordinamento italiano, che non l’ha recepita, con conseguente disapplicazione delle norme in contrasto con la stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni interessate;
- Per questi motivi, il rigetto delle domande da parte dell’INPS rappresenta una discriminazione per motivi nazionali, secondo l’accezione riconosciuta dall’ordinamento comunitario e interno, e come tale vietata dall’art. 43 T.U. Imm., co. 1 e co. 2 lett. b.

3. Essi azionano quindi i rimedi approntati dall’art. 28 D. Lgs 150/11 e formulano le seguenti conclusioni:

*“1. previa eventuale rimessione degli atti alla CGUE per l’esame della questione pregiudiziale ex art.*

*267 TFUE inerente il prospettato contrasto tra l’art. 1 comma 125 L. 190/2014 e l’art. 12 direttiva 2011/98/UE;*

*- previa eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per il giudizio di costituzionalità sulla predetta norma, per contrasto con gli artt. 3, e 117, 1<sup>a</sup> comma Cost.;*

*2. accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS consistente nell’aver negato ai ricorrenti l’assegno di natalità di cui all’art. 1 comma 125 L. 190/2014 in relazione alla nascita dei rispettivi figli minori indicati in narrativa;*

*3. ordinare all’INPS di cessare immediatamente la condotta discriminatoria di cui sopra e, conseguentemente:*

*di riconoscere l’assegno di natalità ai signori \_\_\_\_\_ con decorrenza dalla data di nascita dei rispettivi figli minori e al sig. \_\_\_\_\_ con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda all’INPS (6.10.2016) e, pertanto, di pagare ai ricorrenti le seguenti somme, come maturate al 31.12.2016*

.....

*oltre alle ulteriori somme maturate e maturande dal gennaio 2017 fino al compimento dei tre anni di età dei minori ovvero fino a che ne permangano le medesime condizioni previste per i cittadini italiani; oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;*

*4. adottare, ai sensi dell’art. 28 Dlgs 150/2011, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione”.*

4. Gli importi sopra indicati sono l’effetto di conteggio analitico riportato nel ricorso:

*“Come documentato, l’ISEE dei ricorrenti – che dopo la riforma del 2013 non costituisce autocertificazione ma attestazione rilasciata sulla base delle informazioni acquisite dagli uffici fiscali – è inferiore a euro 7.000,00. Essi, pertanto, essi hanno tutti diritto di percepire l’assegno di natalità nella misura di 160,00 euro mensili. Tuttavia, nel caso del sig. Singh tale diritto decorre dalla data in cui ha presentato la domanda (6.10.2016), poiché ciò è avvenuto oltre i 90 giorni dalla nascita del figlio (7.11.2015).*

*Alla data del deposito del presente ricorso i ricorrenti vantano pertanto i seguenti crediti, con riserva di precisazione alla data dell’udienza e fermo il diritto a percepire le ulteriori quote di assegno che mensilmente ciascuno di essi maturerà sino al raggiungimento del terzo anno di età dei rispettivi figli minore, ove ne permangano le condizioni di reddito:*



5. L'INPS si costituisce il giudizio eccependo l'improcedibilità del ricorso per il mancato previo esperimento del ricorso amministrativo, e contestando nel merito la fondatezza del ricorso, per la conformità degli atti adottati alla disciplina normativa vigente.

6. L'eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. non può essere accolta, perché la norma si applica alle controversie introdotte a norma dell'art. 442 c.p.c., e non può essere interpretata estensivamente anche a controversie introdotte con riti diversi, come nel caso in esame.

7. Il riferimento normativo è rappresentato dall' art. 1 comma 125 della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha introdotto una prestazione sociale (c.d. "bonus bebè") disciplinata come segue: *"Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno (...) è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione"*.

Ai sensi di detto articolo i requisiti per accedere al beneficio sono:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea o cittadini extra UE in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.lgs. 3/2007;
- b) essere residenti in Italia;
- c) avere un ISEE non superiore a € 25.000 annui.

8. I fatti rappresentati dal ricorrente non sono contestati, e quindi non si discute della sussistenza dei requisiti di tipo familiare e reddituale.

Si tratta, pertanto, di verificare se la normativa nazionale in questione sia compatibile con la normativa comunitaria, e, in caso negativo, se la stessa debba essere disapplicata e se sia ravvisabile discriminazione ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 286/98.

9. Nel merito, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento già espresso da plurimi precedenti di merito favorevoli al ricorrente, in gran parte allegati al ricorso, e si richiama alle complete e condivise motivazioni sviluppate da Corte d'Appello di Brescia con la sentenza 42/2017, che si riporta nelle parti di interesse:

*"..Quanto al potere di disapplicazione della normativa nazionale (dovendosi al contrario secondo l'ente passare attraverso l'incidente di costituzionalità ovvero il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea) e alla sussistenza di una condotta discriminatoria attribuibile ad esso ente, limitatosi ad applicare una legge, questa Corte ha già avuto modo di esprimersi, pur consapevole della difficoltà della condotta che si pretende dall'istituto.*

L'art. 12 della direttiva 2011/98/UE non è stato recepita nel nostro ordinamento, ma non vi è dubbio, per quanto si vedrà, che si tratti di una direttiva con efficacia diretta in quanto il precetto è sufficientemente preciso, incondizionato, in quanto lo Stato non deve svolgere alcuna attività per applicarlo, e riguarda i rapporti di efficacia verticale.

In materia dunque, contrariamente a quanto sostenuto dall'ente previdenziale, la direttiva ha efficacia diretta ed è quindi "autoesecutiva", nel senso che trova ingresso nell'ordinamento interno senza necessità di alcuna norma di recepimento: la stessa nella gerarchia delle fonti si pone al di sopra della legislazione nazionale, la quale, se contrastante, va pertanto direttamente disapplicata.

Inoltre, essendo chiaro il significato della norma comunitaria, neppure vi è motivo per un rinvio alla Corte di Giustizia.

Va poi osservato che, in ogni caso, se l'applicazione della norma in esame pone lo straniero lavoratore in una situazione di svantaggio rispetto al cittadino italiano lavoratore (come



pacificamente nel caso di specie), si realizza una discriminazione oggettiva (per la cui configurabilità non è necessaria alcuna volontà diretta a porla in essere), con ogni conseguenza in tema di ammissibilità della relativa azione speciale.

Per quanto riguarda invece la questione della attribuibilità all'INPS di una condotta discriminatoria per avere omesso di applicare direttamente la normativa comunitaria, prevalente su quella interna incompatibile, questa Corte, come ricordato dall'INPS, ha già avuto modo di rilevare come si tratti di questione delicata che va valutata caso per caso, tenendo conto anche del contesto che ha interessato l'azione dell'ente previdenziale,

Tuttavia, deve osservarsi che secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia l'obbligo di applicazione diretta della norma comunitaria grava su tutti gli organi dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni. In tema merita citare, per tutte, la pronuncia CGE 103/88, F.lli Costanzo.

L'INPS dunque aveva l'obbligo di disapplicare la norma interna, creando tale disposizione una situazione di disparità di trattamento ai danni della ricorrente, se in contrasto con la direttiva di cui si è trattato sino ad ora.

Non può quindi negarsi, come accertato dal Tribunale, che l'ente previdenziale (omettendo di disapplicare la norma interna nel caso di specie) abbia tenuto una condotta oggettivamente discriminatoria ai danni del ricorrente, a prescindere dal relativo intento.

Nel merito, infatti, la Direttiva invocata stabilisce “una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare a fini lavorativi nel territorio di uno Stato membro, al fine di semplificare le procedure di ingresso e agevolare il controllo del loro status” (art. 1 par.1); inoltre, stabilisce “un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno stato membro, a prescindere dalle finalità dell'ingresso iniziale nel territorio dello Stato membro in questione, sulla base della parità di trattamento rispetto ai cittadini di quello stato membro” (art. 1, par. 2).

L'art. 12, che si occupa della parità di trattamento, prevede che:

“1. I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3 par. 1 lettere b e c, beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne:

- a) Le condizioni di lavoro, tra cui la retribuzione e il licenziamento nonché la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro;
  - b) La libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, compresi i vantaggi che ne derivano, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e sicurezza;
  - c) L'istruzione e la formazione professionale;
  - d) Il riconoscimento di diplomi, certificati e altre qualifiche professionali secondo le procedure nazionali applicabili;
  - e) I settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento CE n. 883/2004;
  - f) Le agevolazioni fiscali, purchè il lavoratore sia considerato come avente il domicilio fiscale nello Stato membro interessato;
  - g) L'accesso a beni e servizi, incluse le procedure per l'ottenimento di un alloggio, conformemente al diritto nazionale, fatta salva la libertà contrattuale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale;
  - h) I servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.
2. Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento:
- a) In ordine al paragrafo 1 lett. c):
    - i) restringendone l'applicazione ai lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa e sono registrati come disoccupati;
    - ii) escludendo i lavoratori di paesi terzi che sono stati ammessi nel territorio nazionale ai sensi della direttiva 2004/114/CE;



- iii) escludendo le borse di studio e i prestiti concessi a fini di studio e di mantenimento o altri tipi di borse e prestiti;
- iv) stabilendo requisiti specifici, tra cui il possesso di conoscenze linguistiche e il pagamento di tasse scolastiche, conformemente al diritto nazionale, per quanto riguarda l'accesso all'università e all'istruzione post-secondaria, nonché alla formazione professionale che non sia direttamente collegata all'attività lavorativa specifica;
- b) Limitando i diritti al lavoratori di paesi terzi ai sensi del paragrafo 1, lettera e), senza restringerli per i lavoratori di paesi terzi che svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa per un periodo minimo di sei mesi e sono registrati come disoccupati, Inoltre, gli Stati membri possono decidere che il paragrafo 1, lettera e), per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno Stato membro per un periodo non superiore a sei mesi, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi a scopo di studio o ai cittadini di paesi terzi cui è consentito lavorare in forza di un visto;
- c) In ordine al paragrafo 1, lettera f), per quanto concerne le agevolazioni fiscali, limitando l'applicazione ai casi in cui i familiari del lavoratore di un paese terzo per i quali si chiedono le agevolazioni abbiano il domicilio o la residenza abituale nel territorio dello Stato interessato”.

....Ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, la Direttiva si applica solo ai cittadini di paesi terzi “che chiedono di soggiornare in uno Stato membro a fini lavorativi” o ai cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, “ai quali è permesso lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002”, circostanza questa non negata dall'INPS.

Sotto il profilo oggettivo, la prestazione richiesta, sebbene assistenziale secondo una distinzione propria dell'ordinamento italiano, ricade nel settore della sicurezza sociale oggetto del regolamento comunitario richiamato dalla direttiva, perché è diretta a tutelare economicamente la maternità e paternità, in modo continuativo fino al compimento dei tre anni di età del bambino, ed è corrisposta in modo automatico e non discrezionale, laddove sussistono i requisiti di reddito prescritti.

Infatti, il Regolamento 29/04/2004 n. 883, all'art. 3, che si occupa dell'ambito d'applicazione *ratione materiae* prevede:

1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori della sicurezza sociale riguardanti:
  - a) Le prestazioni di malattia;
  - b) Le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;
  - ...
  - i) Le prestazioni familiari
2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato XI, il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi o non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore.
3. Il presente regolamento si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'articolo 70.
4. Tuttavia, le disposizioni del titolo III del presente regolamento non pregiudicano le disposizioni legislative degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.
5. In presente regolamento non si applica:
  - a) All'assistenza sociale e medica;
  - b) Alle prestazioni per le quali uno Stato membro di assume la responsabilità per i danni alle persone e prevede un indennizzo, quali quelle a favore delle vittime di guerra o di azioni militari o delle loro conseguenze, le vittime di reato, di omicidi o di atti terroristici, le vittime di danni causati da agenti dello Stato membro nell'esercizio delle loro funzioni, o le persone che abbiano subito un pregiudizio per motivi politici o religiosi o a causa della loro discendenza”.



Non può dunque dubitarsi che l'assegno di natalità rientri nell'art. 3 lett. b e non soffra eccezioni. Con riferimento agli altri requisiti, l'attestazione ISEE è idonea a provare il possesso dei requisiti di reddito, fatto peraltro riconosciuto dall'INPS stesso che, in sede amministrativa, non aveva contestato la sussistenza dei presupposti di legge per l'erogazione dell'assegno se non sotto il profilo della mancanza del permesso di lungo soggiornante.

Come già affermato dal primo giudice, la mancata erogazione dell'assegno ha, dunque, carattere oggettivamente discriminatorio alla stregua della normativa comunitaria".

10. Applicando i principi elaborati nella pronuncia appena citata al caso di specie, deve essere accolta la domanda di tutti i ricorrenti.

11. Resta solo da osservare che i conteggi prodotti dai ricorrenti non sono contestati dall'INPS e quindi possono essere presi a fondamento della decisione in punto quantificazione delle somme spettanti.

12. La domanda può essere quindi integralmente accolta, con eccezione della richiesta di "adottare, ai sensi dell'art. 28 Dlgs 150/2011, ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad evitare il reiterarsi della discriminazione", il cui accoglimento sarebbe superfluo in considerazione del fatto che le altre statuizioni adottate paiono già sufficienti ad ottenere tale effetto.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Tenuto conto della natura delle parti e della serialità della controversia, possono essere determinate in misura del minimo tariffario previsto per lo scaglione di riferimento (€ 1.100 – 5200, individuato sulla base dell'importo triennale dell'assegno), con le maggiorazioni previste per la presenza di più parti assistite dagli stessi difensori.

#### P.Q.M.

Accerta il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS e consistente nell'aver negato ai ricorrenti l'assegno di natalità di cui all'art. 1 comma 125 L. 190/2014 in relazione alla nascita dei rispettivi figli minori;

Ordina all'INPS di cessare immediatamente la condotta discriminatoria di cui sopra, e conseguentemente:

- di riconoscere l'assegno di natalità ai ricorrenti \_\_\_\_\_, con decorrenza dalla data di nascita dei rispettivi figli minori, e al ricorrente Singh, con decorrenza dalla data di presentazione della relativa domanda all'INPS (6.10.2016) e, pertanto, di pagare ai ricorrenti le seguenti somme, come maturate al 31.12.2016:

oltre alle ulteriori somme maturate e maturande dal gennaio 2017 fino al compimento dei tre anni di età dei minori ovvero fino a che ne permangano le medesime condizioni previste per i cittadini italiani, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

Condanna l'INPS a pagare a favore dei ricorrenti le spese di lite, che liquida complessivamente in € 1180, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari.

Si comunichi alle parti.  
Alessandria, 21.9.2017

Il Giudice  
Stefano Demontis



